

maggio 2024

# taxnews

## Dogane & Accise

*Informazioni sulle novità  
normative e di giurisprudenza*

settore doganale | settore tabacchi

### Settore doganale

- **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1040 DELLA COMMISSIONE** del 27 marzo 2024 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinato polietilene tereftalato originario della Repubblica popolare cinese
- Avviso riguardante la data di entrata in vigore dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda del 9 aprile 2024
- Regolamento delegato (UE) 2024/1072 della Commissione, del 25 gennaio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le decisioni relative a informazioni vincolanti nel contesto della determinazione del valore in dogana e le decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine
- Regolamento delegato (UE) 2024/1072 della Commissione, del 25 gennaio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le decisioni relative a informazioni vincolanti nel contesto della determinazione del valore in dogana e le decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine
- Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Federazione russa, della Repubblica di Corea e della Malaysia del 9 aprile 2024
- **LEGGE 8 aprile 2024, n. 53** Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. (GU Serie Generale n.92 del 19-04-2024) note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2024
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 9/2024 del 5 aprile 2024 -Status di Operatore Economico Autorizzato (Authorized Economic Operator AEO) - requisiti, benefici, iter di rilascio e di gestione dell'autorizzazione
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 10/2024 dell'11 aprile 2024 -Modalità di compilazione della dichiarazione di transito e corretta gestione della procedura doganale
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 26 marzo 2024 Interoperabilità CERTEX - rilascio 3.1 corretta indicazione nelle dichiarazioni doganali di importazione dei certificati CHED-D, CHED-PP e ODS
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 23 aprile 2024 ACCERTAMENTI TECNICI FINALIZZATI ALLA DEFINIZIONE DELL' ALIQUOTA IVA

### Settore tabacchi

- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale n. 207869 del 09/04/2024 - Commercializzazione dei prodotti liquidi da inalazione: modifica alla determinazione n. 83685 del 18/03/2021
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale 240954/RU del 24/04/2024 - Avvertenze e contrassegni di legittimazione da applicare sui singoli condizionamenti dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei cosiddetti aromi
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale 248171/RU del 29/04/2024 - Autorizzazione alla vendita di aromi e smaltimento di scorte non conformi. Modifica determinazione direttoriale n. 92923 del 29/03/2021
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa Prot. 249849/RU del 30 aprile 2024 - assoggettamento alle disposizioni dell'articolo 62-quater dei prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione (cosiddetti "aromi"), e la disciplina di smaltimento delle scorte.







## [REGOLAMENTO DI ESECUZIONE \(UE\) 2024/1040 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 2024 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinato polietilene tereftalato originario della Repubblica popolare cinese](#)

La Commissione europea, a seguito dell'avvio di un'inchiesta antidumping sulle importazioni di polietilene tereftalato (PET), originario della Repubblica popolare cinese, con il Regolamento (UE) 2024/1040 del 27 marzo 2024, ha istituito un dazio antidumping per questa tipologia di merce.

L'indagine ha dimostrato che le importazioni cinesi a prezzi bassi stavano danneggiando l'industria europea, portando a una riduzione dei prezzi che metteva a rischio la redditività delle imprese locali.

I dazi, confermati dopo quelli provvisori imposti lo scorso novembre e variabili dal 6,6% al 24,2%, a seconda del produttore esportatore, saranno in vigore per un periodo di cinque anni.

Sulla stessa tematica si segnala [COMUNICAZIONE TAR N. 2024 - 016](#) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

---

## [Avviso riguardante la data di entrata in vigore dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda del 9 aprile 2024](#)

L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, firmato a Bruxelles il 9 luglio 2023, è entrato in vigore il 1° maggio 2024.

Il documento, innovativo rispetto anche ai più recenti accordi, non persegue solo la finalità di ridurre i dazi sulle importazioni, ma disciplina anche le norme su svariate tematiche quali ad esempio, il rispetto dell'ambiente sulla base dell'Accordo di Parigi sul clima.

Le procedure di attestazione dell'origine, basate sulla trasformazione sostanziale dei prodotti, riprendono quelle ormai previste in tutti gli accordi UE: iscrizione al REX (Registered Exporter), attestazione di origine su fattura o su documentazione commerciale equivalente; non è invece prevista la possibilità di dichiarare l'origine preferenziale attraverso certificati rilasciati dalle Autorità doganali quali, ad esempio, il certificato EUR.1.

L'accordo prevede che l'importatore può richiedere l'applicazione di un trattamento preferenziale sulla base di informazioni che dimostrano che il prodotto è originario secondo le regole previste dall'Accordo, utilizzando l'istituto della "conoscenza dell'importatore".

Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto, se il valore dei materiali non originari non è noto e non può essere accertato, è stata prevista la possibilità di utilizzare il primo prezzo accertabile pagato per i materiali non originari nell'Unione o in Nuova Zelanda. Il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto può anche essere calcolato sulla base della formula del costo medio ponderato o di un altro metodo di valutazione delle scorte secondo i principi contabili generalmente accettati nei due Paesi.

Sulla medesima tematica si segnala l'[AVVISO dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli](#) del 30 aprile 2024 in cui si riportano i nuovi codici TARIC riguardanti l'attestazione di origine (da utilizzare nelle dichiarazioni di importazione):

- U 120 Attestazione di origine;
- U 121 Attestazione di origine per spedizioni multiple di prodotti identici;
- U 122 Conoscenza da parte dell'importatore.



[Regolamento delegato \(UE\) 2024/1072 della Commissione, del 25 gennaio 2024, che modifica il regolamento delegato \(UE\) 2015/2446 per quanto riguarda le decisioni relative a informazioni vincolanti nel contesto della determinazione del valore in dogana e le decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine](#)

L'art. 33, par. 1, del CDU, dispone che l'ADM, nel rispetto di determinate condizioni, possa adottare decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti (decisioni ITV) e decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine (decisioni IVO).

Il regolamento delegato (UE) 2024/1072 della Commissione del 25.01.2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE del 15.04.2024, entrerà in vigore il 1.12.2027.

Il testo tratta la tematica delle decisioni relative a informazioni vincolanti nel contesto della determinazione del valore in dogana.

Le decisioni IVVD sono vincolanti per quanto riguarda la determinazione del valore in dogana delle merci soltanto:

- per le autorità doganali, nei confronti del destinatario della decisione, in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione è effettiva;
- per il destinatario della decisione, nei confronti delle autorità doganali, a decorrere dalla data in cui riceve, o si ritiene che abbia ricevuto, notifica della decisione.

La validità di dette informazioni è di 3 anni a decorrere dalla data di rilascio delle stesse.

La domanda non è ammissibile:

- se è presentata o sia già stata presentata presso lo stesso o un altro ufficio doganale, dal o per conto del destinatario, una decisione relativa a merci alle stesse condizioni che determinano il valore in dogana;
- se non si riferisce a un qualsiasi uso previsto della decisione IVVD o a un qualsiasi uso previsto di un regime doganale.

Sulla stessa tematica si segnala [AVVISO del 16 aprile 2024](#) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

---

[Direttiva \(UE\) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva \(UE\) 2018/1673](#)

Con la Direttiva (UE) 2024/1226 si prevede l'istituzione di norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in caso di violazione delle misure restrittive dell'Unione e si persegue l'obiettivo di garantire l'applicazione effettiva delle stesse, l'integrità del mercato interno nell'Unione e il conseguimento di un elevato livello di sicurezza nel rispetto dei principi di libertà e giustizia.

---



[Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Federazione russa, della Repubblica di Corea e della Malaysia del 9 aprile 2024](#)

Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente classificati con i codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 (codici TARIC 7307931191, 7307931193, 7307931194, 7307931195, 7307931199, 7307931991, 7307931993, 7307931994, 7307931995, 7307931999, 7307998092, 7307998093, 7307998094, 7307998095 e 7307998098).

Il riesame, in previsione del termine della misura, stabilirà se il mancato rinnovo delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario della Russia, della Corea e della Malaysia e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

---



**[LEGGE 8 aprile 2024, n. 53 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.](#)** (GU Serie Generale n.92 del 19-04-2024) note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2024

E' entrata in vigore il 20 aprile 2024 la legge 8 aprile 2024, n. 53, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2024 che provvede alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra.

L'accordo istituisce una cooperazione in tutti i settori di reciproco interesse tra cui l'ambito doganale (*in particolare semplificazione di procedure, trasparenza dei regolamenti doganali e commerciali, sviluppo di meccanismi efficaci di assistenza, ecc.* - art. 12) .

---

**[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 9/2024 del 5 aprile 2024 -Status di Operatore Economico Autorizzato \(Authorized Economic Operator AEO\) - requisiti, benefici, iter di rilascio e di gestione dell'autorizzazione](#)**

La Circolare n. 9 del 5 aprile 2024, riguardante lo status di operatore economico autorizzato, abroga e sostituisce la Circolare 36/D del 28 dicembre 2007 e le sue successive modifiche e integrazioni, fornendo una descrizione armonica e strutturata della normativa a riguardo, con lo scopo di garantire un'uniformità procedurale nei confronti di tutti gli Operatori Economici Autorizzati.

La Circolare, che è una sintesi aggiornata rispetto ai più datati documenti esplicativi sulla tematica, ribadisce che l'autorizzazione AEO è rilasciata al richiedente (non ai suoi partners commerciali) e che solo quest'ultimo può beneficiare dei vantaggi previsti.

Una delle principali tematiche su cui si sofferma la Circolare 9/2024 è il carattere ostativo dei reati che possono precludere l'ottenimento o la conservazione dell'autorizzazione in commento.

La novità di maggiore rilievo relativamente alla tematica della conformità soggettiva ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, su cui è intervenuta anche l'Avvocatura dello Stato, interpellata dall'Agenzia delle Dogane, è data dall'inserimento della Tabella 1 dell'Allegato A della Circolare in commento; in questa appendice sono elencate le ipotesi in cui, nonostante la presenza di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile, si possa comunque ritenere soddisfatto il requisito della conformità di cui all'art. 39 lett.a) C.D.U.

---

**[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 10/2024 dell'11 aprile 2024 -Modalità di compilazione della dichiarazione di transito e corretta gestione della procedura doganale](#)**

La Circolare in oggetto evidenzia alcune prassi non conformi alla regolamentazione unionale adottate dagli operatori economici nella compilazione delle dichiarazioni doganali presso gli uffici doganali di partenza nazionali fornendo indicazioni specifiche per la soluzione delle criticità evidenziata; in particolare il documento di prassi si sofferma su:

- indicazione di un termine incongruo per la presentazione delle merci all'ufficio doganale di destinazione;
- mancata indicazione dell'identità del mezzo di trasporto;
- non conformità delle indicazioni sul suggellamento

Il transito è un regime doganale speciale sospensivo che consente di trasportare merce non unionale da un punto all'altro del territorio dell'UE, senza l'obbligo di versare dazi all'importazione e assolvere oneri doganali.



L'Agenzia delle Dogane con la circolare in oggetto disciplina in dettaglio talune modalità di compilazione delle dichiarazioni di transito, prevedendo:

- durata più breve per il trasporto, come segue:
  - due giorni in caso di transito nazionale;
  - quattro giorni in caso di transito unionale;
  - otto giorni in caso di transito comune
- disposizioni più precise per l'identificazione dei mezzi di trasporto; è necessario compilare i Data Elements della dichiarazione relativi a:
  - "Mezzo di trasporto alla partenza, n. 19 05 000 000",
  - "Tipo di identificazione, n. 19 05 061 000",
  - "Numero di identificazione, n. 19 05 017 000" e
  - "Nazionalità n. 19 05 062 000"
- maggiori controlli per l'accertamento delle violazioni.

La circolare fornisce, infine, alcuni importanti chiarimenti sull'utilizzo dei sigilli che consentono di identificare la merce, stabilendo quali sono i data element da compilare nella dichiarazione di transito ordinaria e in quella semplificata.

---

### **[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 26 marzo 2024 Interoperabilità CERTEX - rilascio 3.1 corretta indicazione nelle dichiarazioni doganali di importazione dei certificati CHED-D, CHED-PP e ODS](#)**

La prima fase della road-map relativa allo sviluppo dell'interfaccia per lo scambio dei certificati a livello unionale CERTEX, messa a disposizione dalla DG TAXUD ha permesso l'attivazione dell'interoperabilità per i seguenti certificati;

- CHED-D: documento sanitario comune di entrata per le partite di alimenti e mangimi di origine non animale (codice documento C678);
- CHED-PP: documento sanitario comune di entrata per le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per il quale è richiesto un certificato fitosanitario e che sono soggetti a controlli ufficiali al momento del loro ingresso nell'Unione (codice documento C085);
- ODS Import: Ozone Depleting Substances: per l'importazione e l'esportazione di sostanze dannose per l'ozono (codice documento L100).

L'attivazione dell'interoperabilità con CERTEX in ambiente reale è stata rilasciata il 14 aprile 2024. A partire da tale data, l'operatore economico può inserire nella dichiarazione doganale il codice di richiesta e, se le verifiche dell'autorità competente avranno esito favorevole, avverrà il rilascio del relativo certificato ed il sistema procederà allo svincolo automatico dell'operazione.

In seguito entrerà in funzione anche il servizio di verifica della capienza "quantity management - QA" e pertanto tutte le dichiarazioni che non superano anche questi controlli verranno rifiutate.

---

### **[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 23 aprile 2024 ACCERTAMENTI TECNICI FINALIZZATI ALLA DEFINIZIONE DELL' ALIQUOTA IVA](#)**

Dal 1° maggio è entrato in vigore un nuovo modello per la presentazione delle istanze di accertamento tecnico finalizzato alla definizione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'aliquota IVA ai sensi della Circolare 32/E del 2010.

Sul portale A.D.M. è possibile scaricare le istruzioni per la corretta compilazione del nuovo modello.



**[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale n. 207869 del 09/04/2024 - Commercializzazione dei prodotti liquidi da inalazione: modifica alla determinazione n. 83685 del 18/03/2021](#)**

Con la Determinazione in esame, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha esteso la portata della [determinazione direttoriale n. 83685 del 18/03/2021](#) ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione.

La citata determinazione direttoriale del 2021 disciplinava il regime della commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali.

Con la nuova direttoriale si prevedono, tra gli altri, gli adempimenti per: il trasferimento di sede, l’ampliamento del deposito e il trasferimento dell’attività ad altro soggetto.

Viene stabilito, inoltre, che lo smaltimento delle scorte dei prodotti in esame non conformi alle disposizioni, detenute da importatori, produttori e distributori alla data del 30 aprile 2024, è consentito sino al 31 luglio 2024. Dal primo gennaio 2025 tutte le confezioni unitarie dei prodotti destinati all’immissione in consumo devono riportare i previsti elementi.

I soggetti che alla data del 30 aprile 2024 sono autorizzati all’istituzione e gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione, devono trasmettere all’Agenzia, a decorrere dal primo maggio 2024 ed entro i successivi 30 giorni, un’apposita dichiarazione relativa ai prodotti giacenti alla data del 30 aprile 2024.

Ulteriori dettagli sono rilevabili dalla consultazione della determinazione direttoriale.

---





[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale 240954/RU del 24/04/2024 - Avvertenze e contrassegni di legittimazione da applicare sui singoli condizionamenti dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei cosiddetti aromi](#)

Con la Determinazione in esame, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli definisce le modalità per la legittimazione della circolazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei prodotti privi di nicotina, in base al [decreto legislativo del 26 ottobre 1954, n. 504](#), attraverso contrassegni di legittimazione, realizzati con tecniche di sicurezza per prevenire contraffazioni e falsificazioni, da applicare sui singoli condizionamenti .

A tal proposito, si segnala che dal 1° settembre 2024 i contrassegni grigi sono applicati sulle confezioni dei prodotti liquidi per inalazione senza combustione destinati alla vendita esente dall'imposta di consumo, inclusi quelli con o senza nicotina e destinati a conferire odore o gusto ai prodotti inalabili.

Per ottenere i contrassegni di legittimazione, i depositari autorizzati e i rappresentanti fiscali dei venditori stabiliti in altri Stati Membri inoltrano apposita richiesta all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli secondo i termini e le modalità stabilite dalla stessa; la richiesta, corredata dall'attestazione di versamento, viene effettuata attraverso una procedura informatizzata chiamata "Gestione Contrassegni".

La direttoriale in oggetto stabilisce le modalità di fornitura dei contrassegni di legittimazione per quanto riguarda i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, specificando i formati disponibili e i relativi prezzi.

Il costo dei contrassegni di legittimazione non è assoggettato all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'[articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#).

Il termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti non conformi alle disposizioni dell'articolo [62-quater del decreto legislativo 504/1995](#) scadrà il 31 luglio 2024 per importatori, produttori e distributori; per altri soggetti il termine è prorogato al 30 novembre 2024.

Le disposizioni della Determinazione si applicano dalla data di pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ad eccezione di quelle relative ai prodotti senza nicotina, che sono entrate in vigore dal 1° maggio 2024.

---



**[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale 248171/RU del 29/04/2024 - Autorizzazione alla vendita di aromi e smaltimento di scorte non conformi. Modifica determinazione direttoriale n. 92923 del 29/03/2021](#)**

Con la Determinazione in trattazione, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli apporta delle modifiche alla [Determinazione direttoriale del 29 marzo 2021 protocollo n. 92923/RU](#), che disciplina l'autorizzazione alla vendita dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, includendo ora i prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione.

Di seguito l'elenco delle date rilevanti e delle scadenze ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia:

- le scorte non conformi di prodotti soggetti ad imposta di consumo, di cui risulti documentato l'acquisto entro il 30 aprile 2024 dagli esercizi autorizzati alla vendita, devono essere smaltite entro il 31 ottobre 2024;
- tra maggio e luglio 2024, gli esercizi autorizzati possono acquistare prodotti non conformi se identificati riportando il numero del lotto e la data di produzione nel documento di accompagnamento dei prodotti stessi o, in alternativa, nella landing page di un QR code da apporre sul documento medesimo;
- da maggio a ottobre 2024, gli esercizi autorizzati possono vendere i prodotti non conformi previo rispetto delle normative sul divieto di vendita ai minori;
- gli esercizi non autorizzati alla vendita di prodotti da fumo, prodotti liquidi da inalazione e altri prodotti soggetti ad imposta di consumo, possono vendere le scorte di prodotti non conformi fino al 30 aprile 2025, se presenti presso gli stessi alla data del 30 aprile 2024.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conclude disponendo che i prodotti liquidi da inalazione privi degli elementi richiesti dalle norme vigenti possono essere venduti dalle rivendite autorizzate, esercizi di vicinato, farmacie e altri esercizi specifici fino al 31 dicembre 2025.

---



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa Prot. 249849/RU del 30 aprile 2024 - assoggettamento alle disposizioni dell'articolo 62-quater dei prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione \(cosiddetti "aromi"\), e la disciplina di smaltimento delle scorte.](#)

Con l'informativa in esame l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha illustrato le nuove disposizioni introdotte dal [Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145](#), convertito dalla [Legge 15 dicembre 2023, n. 191](#), che hanno modificato [l'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 \(TUA\)](#) ed ha richiamato le disposizioni contenute nelle determinazioni direttoriali prot. n. 207869/RU del 9 aprile 2024 e del 29 aprile 2024 prot. n. 248171/RU.

Nell'informativa è stata ripercorsa una premessa di ordine sistematico della determinazione direttoriale del 29 marzo 2021 alla luce delle modifiche intervenute e della disciplina relativa allo smaltimento di aromi presenti presso le rivendite di generi di monopolio, gli esercizi di vicinato, le farmacie, le parafarmacie e gli altri esercizi di vendita.

Sono state, inoltre, richiamate le indicazioni circa lo smaltimento, presso gli esercizi legittimati alla vendita di prodotti liquidi da inalazione (pli), delle scorte le cui confezioni risultino sprovviste dell'indicazione della quantità di prodotto espressa in millilitri e della conseguente assegnazione del codice identificativo univoco, che deve essere riportato sulle confezioni o, in alternativa, nella landing page del QR code.

La presenza degli strumenti di identificazione, come precisato, permette di distinguere gli aromi cui si applica la disciplina in questione rispetto a quelli per uso diverso (es. alimentare).

L'informativa chiarisce che a seguito della generica indicazione "*altri esercizi di vendita*" contenuta nella normativa si è resa necessaria la distinzione tra "*esercizi autorizzati alla vendita di prodotti da fumo, prodotti liquidi da inalazione e altri prodotti soggetti a imposta di consumo*" che fa riferimento ai patentini, rispetto agli "*esercizi non autorizzati alla vendita di prodotti da fumo, prodotti liquidi da inalazione e altri prodotti soggetti a imposta di consumo*" che si riferisce a tutti gli altri esercizi commerciali estranei alla rete di vendita dei tabacchi, dei prodotti liquidi da inalazione e dei prodotti assimilati. La distinzione tra i vari tipi di esercizi commerciali ha portato a prevedere un diverso termine per lo smaltimento delle scorte di aromi non conformi.

L'informativa ripercorre poi i termini indicati nella direttoriale del 29 aprile 2024 prot. n. 248171/RU e precisa gli oneri procedurali cui sono tenuti i soggetti che intendono vendere gli aromi in questione.

Si chiarisce, ancora, che le richieste di autorizzazione alla vendita devono intendersi riferite alla vendita di entrambi i prodotti e conseguentemente gli Uffici territorialmente competenti devono rilasciare, in presenza dei requisiti, un'unica autorizzazione alla vendita dei pli e aromi.

Ulteriori dettagli sono rilevabili dalla consultazione dall'informativa stessa.

## CONTATTI

Viale Abruzzi, 94  
20131 Milano  
Tel. 02 58 20 10

**BDO Tax S.r.l. Stp**  
[customs@bdo.it](mailto:customs@bdo.it)

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 3 maggio 2024.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2024 BDO (Italia) - Tax News Dogane & Accise  
Tutti i diritti riservati.

[www.bdo.it](http://www.bdo.it)



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?  
Iscriviti alle nostre mailing list.

